


CONDIZIONI DELL'ASSOCIAZIONE.

Il *Giornale di Roma* uscirà ogni giorno eccettuati i festivi.

I prezzi vengono fissati

A Roma per trimestre 2 50
Alle Province (franco). 2 80
All'Estero (franco fino ai confini). 2 80



AVVERTENZE

Le lettere, i pieghi, i gruppi, come le richieste d'inserzioni, dovranno essere diretti affrancati all'Ufficio d'Amministrazione del *Giornale di Roma*, in Piazza di Sciarra Num. 237.

GIORNALE DI ROMA

GLI ATTI DEL GOVERNO INSERITI IN QUESTO GIORNALE SONO UFFICIALI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL'ALTEZZA DI METRI 48,7 SUL LIVELLO DEL MARE

GIORNI DELL'OSSERVAZIONE	Barometro ridotto alla Temperat. di 0° R.	Termometro R. ester. al Nord	Igrometro a capello	Direzione del vento	Stato del cielo	Osservazioni fatte ad ore diverse
13 Agosto { Ore 7 autim.	Poll. 28 lin. 0,5	+ 18, 9°	37°	N-E.	dd.	Dalle 9. pomer. del 12 Agosto fino alle 9. pomer. del 13. Temperat. mass. + 27,8 Temperat. min. - 16,3
» 3 pomer.	» 27' » 11,9	+ 26, 0	71	O.	m.	
» 9 pomer.	» 28 » 0,0	+ 21, 2	58	S.	dd.	

ROMA 14 Agosto.

PARTE UFFICIALE

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Notificazione.

In coerenza dell' art. V della Notificazione del 2 del corrente mese, è nominato un Consiglio centrale di censura, composto di dieci individui, residente in Roma.

È desso incaricato di prendere esatte informazioni sulle qualità e sulla condotta di tutti gli impiegati civili, governativi, giudiziarij, amministrativi, di polizia e di finanza, di qualsiasi specie e rango, i quali ne' passati sconvolgimenti politici si fossero resi meritevoli di punizione.

Il Consiglio esaminerà ancora la condotta in quel tempo tenuta dai giubilati e quiescenti che percepiscono assegni e pensioni a carico del pubblico Erario, affinché si possa stabilire se essi hanno conservato o perduto il titolo ad ulteriori percezioni; e insieme si conosca, se tra essi vi sieno alcuni che possano essere richiamati in attività di servizio.

Speciali istruzioni determinano le norme con le quali il Consiglio procederà nella pronta e coscienziosa esecuzione dell' incarico commessogli.

Contemporaneamente viene istituito in ogni provincia un Consiglio di censura, presieduto dall' Autorità primaria governativa della medesima. Resta a detto Consiglio affidato di conoscere e verificare le qualità e la condotta delle Magistrature e de' salariati municipali nella epoca sopraccennata. Inoltre dovrà prestarsi ad esaurire tutte le richieste che gli verranno inoltrate dal Consiglio centrale pel fedele e scrupoloso adempimento delle sue funzioni.

Il superiore Governo si riserva di affidare a detti Consigli tutte quelle incumbenze riguardo ai soggetti di sopra indicati, che in appresso ravviserà opportune e proficue a bene della pubblica amministrazione.

Roma dalla nostra residenza del Quirinale il 14 Agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI GASONI
L. CARD. ALTIERI.

COSTANTINO per la Misericordia di DIO Vescovo di Albano, della S. R. C. CARD. PATRIZI, Arciprete della Patriarcale Basilica Liberiana, della Santità di Nostro Signore Papa PIO IX. Vicario Generale, della Romana Curia e suo Distretto Giudice Ordinario ec.

Il prede Giuda Maccabeo, sconfitti appena e messi in fuga i nemici del popolo di DIO, con inni e cantici esaltò la Divina Misericordia, che si era compiaciuta di operare tante meraviglie in vantaggio d' Israele, e quindi null' altro più ebbe a cuore che di purificare e ristorare il Santuario. *Ascendamus*, disse a' suoi fratelli,

mundare sancta et renovare (1. Mach. 4. 36.); e radunato l'esercito tutto, salirono al monte di Sion. Ma qual fu il loro dolore nel vedere deserto il luogo santo, profanato l'altare, bruciate le porte, i virgulti spuntati negli atri, come in un bosco, e tutto ridotto in desolazione e rovina! Si stracciarono pel dolore le vesti, fecero gran lutto, ed aspersi di cenere si prostrarono colla faccia in terra, e altissime grida sollevarono al Cielo per placare così l'ira del Signore sdegnato ah! troppo! per la profanazione del suo Tempio.

Che se tanta amarezza provò questo valoroso. Guerriero nello scorgere la distruzione del tempio materiale del Signore, o se tutta la cura pose a mondare e riedificare il Santuario, e l'altare del Sacrificio; con quanto più di ragione i figli dell'adozione, i fedeli Cristiani dovrebbero piangere a calde lagrime, e menar lutto acerbissimo, nel ricordare l'abominazione di desolazione che si è veduta negli scorsi mesi nella Città Santa, in questa terra di promissione eletta da DIO a centro e sede di verità, contraddistinta con tanti favori, e grazie singolarissime? Quali gemiti, quali sospiri dovrebbero essi innalzare verso il Cielo per la profanazione de' tempj Spirituali del Signore, delle anime cioè reudente col Sangue dell' Agnello, fatte schiave del peccato e ricettacolo infelice di ogni nequizia? Ah! che se la Fede fosse veramente viva nei nostri petti, ed al lume di essa calcolassimo il male immenso che si è commesso in Roma, ove si sono moltiplicati a dismisura i peccati, e da tanti e tanti si è bevuta l'iniquità come l'acqua, ci getteremmo, siccome il Maccabeo, colla bocca in terra, e nell' amarezza del nostro cuore non faremmo che ripetere al Signore, che non ci tratti come meritano le nostre colpe, ma dia luogo alla sua misericordia; e mosso dalle nostre suppliche allontani da noi la sua ira e la giusta sua vendetta.

Ma, pur troppo, quanto pochi sono in Roma che sieno penetrati da tali sentimenti, e quanti invece sono quelli che con occhio indifferente riguardano gli eccessi di ogni sorta commessi in questa infelice Città. La diffusione di tante massime contrarie alla Religione Santissima che professiamo, la depravazione dei costumi, le violazioni dei chiostri delle Sacre Vergini, le profanazioni e lo spogliamento delle Chiese, le persecuzioni contro i Ministri del Santuario, le uccisioni pur anche di non pochi Sacerdoti, le ingiurie scagliate in voce ed in iscritto contro il Sommo Pontefice, l'esecrando bestemmie proferite da tanti, e fin anche i sacrilegj contro ciò che v'ha di più santo nei nostri Tempj; questi eccessi, queste enormezze non incutono nella maggior parte dei Romani quell'orrore che meritano, non si considerano, quali sono, gravissime offese della Maestà di DIO, e non si pensa, come sieno atte a provocare i più tremendi flagelli della sua collera, qualora questa non sia placata con una condegna soddisfazione, e colle lagrime, e co' sospiri di un verace pentimento.

Noi, cui per obbligo gravissimo del sacro Nostro Ministero, incombe il dovere non solo di farci mediatori presso Dio pe' peccati del popolo, ma ben anche di annunziare a questo, secondo la frase del Profeta, le sue scelleratezze, ed alla casa di Giacobbe le sue iniquità, per così eccitarlo a penitenza, non possiamo a meno di prostrarci al trono dell' Altissimo, e pregarlo nella uniltà del nostro cuore a trattenere la sua ira, ed accordare spazio di penitenza a chi traviò dal retto sentiero; e di ripetere quindi, con le lagrime più che con le parole, non solo agli erranti, ma a quelli ancora che non sanno comprendere l'enormità del male fra noi commesso, che non tardino a ritornare al Signore, e convertirsi a Lui colla sincera detestazione del peccato, cominciando dal disarmare con preghiere e sacrifici la troppo provocata sua giustizia.

Ed è perciò, che dopo aver reso pubbliche azioni di grazie al Signore, per averci in modo così prodigioso liberati dalla serie incalcolabile di mali che si dappresso ci minacciava, crediamo giusto e conveniente di invitarvi tutti, o Romani, ad una pubblica solenne riparazione de' ricordati gravissimi eccessi operati in questa città, per non meritarcene da Dio il rimprovero, che *nullus est qui agat poenitentiam super peccato suo, dicens: quid feci?* (Hierem. 8. 6.) Né ci scusiamo col dire di non avere partecipato alle altrui iniquità. Oh Dio! il nostro Padre celeste è stato sopra ogni modo oltraggiato, ed offeso, e noi, perchè non ne siamo stati

gli autori, continueremo a restarcene spettatori indolenti delle onte atrocissime, che a Lui si son fatte? Tutta la natura fremerebbe di sdegno contro un figlio, che così si diportasse verso il suo padre terreno ingiustamente offeso ed ingiuriato.

Ordiniamo pertanto, che nelle quattordici Chiese qui sotto notate, una cioè per ogni Regione, ne' giorni 19, 20 e 21 del corrente si esponga solennemente il Santissimo Sacramento alle ore quattro pomeridiane, restandovi in continua adorazione uno o più Sacerdoti; quindi, circa le ore sette, previo il suono della campana maggiore, si reciteranno gli atti di Virtù Teologiche, e si canteranno le Litanie de' Santi col Salmo *Miserere*, e le Orazioni consuete, concludendo con la Benedizione del Venerabile.

A chiunque interverrà a questo pio esercizio si accorda l'Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene; a quelli poi che vi saranno intervenuti almeno due volte, l'Indulgenza Plenaria applicabile alle Anime Purganti, purchè si confessino e si comunichino nello spazio di otto giorni.

I prodigi operati in mezzo a noi dalla destra del Signore se eccitano la nostra riconoscenza e gratitudine, debbono al tempo stesso farci sentire nell' intimo dell' animo il più intenso dolore, per vedere da tanti e tanti sì mal corrisposta la infinita bontà di Dio; quindi non vi sia grave, o Fedeli, di ricorrere di nuovo al Tempio del Signore, e ricordandovi, che quelle sacre volte risuonarono ne' giorni scorsi dell' Inno di ringraziamento per le sperimentate misericordie, fate che ora echeggino di gemiti e sospiri della più sincera contrizione, accompagnati da amare lagrime, che vi farà scorrere dagli occhi, e più dal cuore, la rimebranza de' peccati, con cui è stato offeso un Dio così buono, che preparava a questa città grazie e favori in quel tempo medesimo, che non scorgeva in mezzo ad essa che perversità e peccati.

Il presente dovrà leggersi in tutte le Chiese nella prossima festività dell' Assunzione di Maria Santissima, nell' ora di maggior concorso.

Dato dalla Nostra Residenza li 12 Agosto 1849.

G. CARD. VICARIO

G. Canonico Tarnassi Segr.

NOTA DELLE CHIESE

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| S. Maria ai Monti. | Chiesa del Gesù. |
| Ss. XII. Apostoli. | S. Maria in Trastevere. |
| S. Ignazio. | S. Maria in Traspontina. |
| S. Carlo al Corso. | S. Maria in Campitelli. |
| S. Maria di Loreto de' Marchegiani. | Ss. Trinità de' Pellegrini. |
| S. Lorenzo in Damaso. | S. Maria della Consolazione. |
| S. Andrea della Valle. | S. Grisogono. |

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Notificazione

La Notificazione del giorno 2 di questo mese ha ripristinato i Tribunali Pontificii, ed ha fatto cessare gli altri, che derivavano da illegittimo potere. È insorta perciò la necessità di provvedere agli atti giudiziari, onde, implorata l'autorità della Commissione Governativa di Stato, si ordina quanto segue:

Art. 1. I Giudizi pendenti potranno essere riassunti nello stato e termini dinanzi al Tribunale o Giudice competente con citazione al Procuratore o alla parte, se non vi fosse il Procuratore.

Art. 2. Le sentenze dovranno prodursi nella Cancelleria del Tribunale o Giudice cui le cause sarebbero appartenute, se non fossero state definite. Il Cancelliere ne rilascerà copia colle forme prescritte dal Regolamento legislativo e giudiziario.

rio nei §§. 609, e 610, omettendo le intestazioni ed altre formole del potere illegittimo.

Art. 3. La copia sarà firmata dal Presidente del Tribunale o dal Giudice, secondo la competenza; sarà esente da qualsivoglia tassa, sia di Cancelleria sia di Governo, e da qualunque altra formalità.

Art. 4. Nelle sentenze emanate e non ancora redatte, si rilascerà la copia della parte dispositiva, osservate le forme estrinseche, come nel precedente Articolo 2.

Art. 5. In tutte le Cause introdotte e da introdursi non sarà più necessaria per ora la produzione del processo degli atti; sarà invece trasmesso d'ufficio dal Cancelliere del Tribunale o Giudice da cui si appella, il fascicolo degli atti alla Cancelleria del Tribunale o Giudice a cui si è appellato, e sarà inoltre prodotta la copia autentica o la copia notificata della sentenza.

Art. 6. Rimane pure fino a nuove disposizioni sospesa in tutte le Cause la percezione delle tasse di Cancelleria.

Art. 7. Nei termini assegnati dalla Legge ad interporre e proseguire gli appelli, come pure ad interporre i ricorsi qualunque al Tribunale supremo, non si calcola, al solo effetto però della perenzione, il tempo decorso dal 9 febbrajo prossimo passato. Questi termini sono prorogati fino a tutto il giorno 15 Settembre prossimo futuro.

Art. 8. Le disposizioni degli Articoli 1. 2. 3. e 4. non comprendono le Cause appartenenti al Foro Ecclesiastico.

Roma 15 Agosto 1849.

Il Ministro A. GIANSANTI.

PARTE NON UFFICIALE

Siamo autorizzati ad annunciare quanto segue:

Per appagare, in quanto la prudenza il permette, le dimande di restituzione de' fucili da caccia, si ordinano le seguenti disposizioni:

Ogni dimanda di restituzione di fucile per uso di caccia dovrà essere diretta al Presidente del Rione, il quale ne farà uno Stato, e lo sottoporrà, colle sue osservazioni, all'approvazione del Generale Governatore.

In seguito dell'esibizione del certificato di moralità, rilasciato dal Presidente del Rione e munito del Visto del Governatore, saranno rilasciati i permessi di caccia, come per lo innanzi, e dalle stesse Autorità.

Gli interessati si presenteranno allora al Prefetto di Polizia che farà loro rendere le armi. Sino a nuovo ordine, si restituirà però un solo fucile ad ogni proprietario.

La Commissione Municipale Provisoria, a tenore della Notificazione dei 7 corrente, nel giorno 11 pubblicò le note nominative dei venditori di pane, di carni fresche e di olio, indicanti i prezzi, ai quali ciascuno intende di vendere nella corrente settimana.

Il prezzo minimo del pane è di bajocchi 20 la diecina, il massimo bajocchi 39; quello della carne vaccina è fra i bajocchi 8 e bajocchi 12 la libbra; il prezzo dell'olio è tra i bajocchi 12 e bajocchi 16 la foglietta.

Il Corpo delle Guardie Nobili Pontificie spedì in Gaeta una Deputazione ad ossequiare il Sommo Pontefice. Componenti la medesima furono l'Esente Domenico de' Conti Salimei, il Cadetto Leopoldo Cav. Cencelli, e la Guardia D. Eugenio de' Principi Ruspoli.

Nel giorno 5 corrente, essa ebbe l'onore di essere ricevuta da SUA SANTITÀ, e quindi da Sua Maestà il Re del regno delle Due Sicilie.

Ossequiò poscia l'Emo e Rmo sig. Cardinal Macchi Decano del Sacro Collegio, e l'Emo e Rmo sig. Cardinale Antonelli Pro-Segretario di SUA SANTITÀ.

In Roma nell'estate i Teatri sogliono essere chiusi. In quest'anno però la Commissione provvisoria Municipale ne fece aprire due coll'oggetto speciale di procurare qualche divertimento all'ufficialità francese.

Nel teatro Valle la Compagnia comica *Domeniconi* incominciò ad agire sino dal giorno 17 Luglio.

Nella sera poi degli 11 corrente si aprì il Teatro *Argentina*, colla musica *l'Elixir di Amore*.

Sebbene nel giorno il termometro di *Reaumur* fosse

asceso a gradi 27 2, nondimeno il Teatro era pienissimo.

Il sig. Generale Oudinot di Reggio, Comandante in Capo, vi intervenne e fu ricevuto dagli spettatori con applausi vivissimi.

Grande similmente fu il concorso nelle sere seguenti.

NOTIZIE DELLE PROVINCE

BOLOGNA 9 Agosto.

Già venne annunciato come dal Consiglio Provinciale fosse eletta una Deputazione composta di S. E. il sig. Marchese Commendatore Francesco Guidotti Magnani, e del sig. Marchese Vincenzo Bolognini Amorini per recarsi a Gaeta, onde umiliare ai piedi del Sovrano Pontefice ossequiosi sensi di sudditanza, e le ferventi espressioni del voto generale pel sollecito di Lui regresso nel proprio Stato.

Di ritorno i signori Deputati, compiuta la onorevolissima missione, ne riferirono tosto all'illustrissima Commissione Amministrativa Provinciale, che fu lieta nel sentire con quanta bontà venisse gradita dal SANTO PADRE la deliberazione del Consiglio Provinciale bolognese, e con quale benignità fosse accolta essa Deputazione nella prima udienza che la SANTITÀ SUA si degnò accordarle, e nell'altra di congedo, dove minori non furono le dimostrazioni della più amorevole clemenza. Nè mancò poi anche a detta Deputazione l'onore di poter essere presentata a S. M. il Re per un atto di riverente ossequio.

Mentre che va a darsi nell'imminente sua tornata grata notizia di tutto ciò al Consiglio Provinciale, a consolante riscontro dello zelanti sue sollecitudini, non abbiamo creduto inopportuno di anticiparne qui un cenno.

— Giuseppina Ambrosi del fu Filippo, maritata Farnè, nata in Bologna, venne per detenzione d'un'arma condannata con sentenza del Consiglio di guerra ad un anno di carcere, la qual pena fu però, in via di grazia, mitigata a soli tre mesi.

Polini Angelo nativo di Sala, Governo di Cesena, convinto per il concorso delle circostanze d'essere stato di sua proprietà uno schioppo da caccia, rinvenuto nella sua abitazione, venne pure condannato con sentenza del suddetto Consiglio del 5. andante a sei mesi di carcere. (*Gazz. di Bologna.*)

STATI ITALIANI

REGNO DELLE DUE SICILIE

PALERMO 6 Agosto.

Nelle prime gioie della sua vita novella, Sicilia avea ben motivo di confidare, che la sicurezza della vita e delle sostanze fosse tornata a regnare nelle sue campagne, state a lungo ricettacolo di malfattori e di armati briganti, che, fatti audaci dalla audacia stessa di chi avea usurpato il potere, vivevano impunite, commettendo in ogni guisa assassinii e furti. Ma per comune sciagura il pestifero seme avea messo troppo profonde radici per isperare che si potessero svellere facilmente e ad un tratto, e torna amarissimo il vedere che siffatto genere di malvagità: a quando a quando si riproduce o sparge il terrore in talune parti dell'Isola. Senonchè il governo non si delude a lungo; esso veglia, allunga il vigoroso suo braccio e irremissibilmente colpisce. Ed eccone parecchie prove:

1. In Trappetto, dal zelante capitano d'armi del Distretto di Palermo sig. Luigi Maniscalco e sua compagnia, venivano arrestati i fratelli Francesco e Gaetano Arnone, siccome sospetti, con fondamento, di essere autori di biglietti di serocco, di sequestri di persone, e di aver ucciso a colpi di pietra certo Antonio di Santo, perchè non avea potuto dar loro onze 50 che gli avevano chiesto. — Il medesimo capitano similmente catturava in Partinico il celebre Pietro Bonura e Antonio Leto, soprannomato Sorco, palesi capi di una banda di briganti. — Al punto così detto della Valanga, mentre il detto capitano d'armi si conduceva in Morreale alle ore due e un quarto di notte in esecuzione d'ordini superiori, seco traendo gli arrestati cinque individui, onde consegnarli alle rispettive autorità, incontrò una persona a cavallo a briglia sciolta, naturale del Borgetto, che lo avvertì di starsi in guardia, perchè alla Valanga sapeva trovarsi talune persone appostate, che gli aveano vibrato da dieci fucilate. Senza por tempo in mezzo, allora egli ordinò ai suoi soldati di porsi sulle difese. Ivi giunto, trovò infatti un'orda di masnadieri, coi quali sostenne per più di un'ora un combattimento a fuoco, in cui rimasero uccisi i detti Bonura e Leto, che minacciavano la forza pubblica imperiosamente, e volevano rilasciati gli arrestati, preferendo violente parole ed esecrande bestemmie, che la penna rifugge dal ripetere. Per siffatta maniera la giustizia divina preveniva la giustizia umana, la quale non avrebbe permesso che la malvagità di coloro trionfasse più oltre a danno di oneste e pacifiche persone. Tali avvenimenti accadevano i giorni 8, 9 e 10 di luglio.

2. Una partita dei soldati della compagnia di altro capitano d'armi giungeva ad impossessarsi nella contrada di Ragosia, territorio Monte San Giuliano,

Distretto di Trapani, del nominato Vito Oddo, uomo rotto ad ogni delitto e autore di non pochi misfatti. Questo arresto, che seguì il 10 luglio, ridonò la tranquillità a quella innocente popolazione.

3. Capo di facinorosa masnada, percorreva le campagne del territorio di Vita, distretto di Alcamo, Giuseppe Mammone, che fino dalla età sua sua più fresca disseminava lo spavento, l'omicidio ed il furto. Caduto una volta nelle mani della giustizia e condannato all'ergastolo, la rivoluzione ne lo avea liberato. Trasportato di nuovo sul teatro delle sue ribalderie, ebbe largo campo di soddisfare la perversa sete di strage che lo divorava, e di ritornare alle prime ree abitudini. Devonsi a costui tutti gli eccidii commessi in Vita, tutto il sangue versato al tempo della generale vertigine. Anch'esso il governo rivoluzionario, inorridito dalla turpe continuazione delle di lui azioni, dava ordini severi contro di lui, che, protetto dall'ex-capitan d'armi Bentivegna, in un fondo del quale in Mezzojuso trovava sempre una ritirata sicura, li bravava e li deludeva. Nella sera dei 13 luglio fu arrestato in Calatafimi.

(*Giorn. Off. di Sicil.*)

CATANIA 3 Agosto.

La Compagnia d'Armi del Distretto di Catania.

In un tempo, in cui ciascuno a buon diritto temer dovrebbe di viaggiare in un paese uscito di poco dall'anarchia, in cui brulicano i ladri e gli assassini, e con essi i sedicenti liberali strappati al carcere o alla morte dalla straordinaria clemenza dell'adorato nostro Sovrano, in questo stesso momento osservare tranquillo e sicuro questo stesso paese per le disposizioni governative di chi presiede alla Provincia e per lo mezzo delle compagnie d'armi, è certo una pubblica compiacenza, che merita di essere manifestata.

Ecco uno de' fatti più importanti della compagnia d'armi di Catania.

Il giorno 17 giugno 1849 il Capitandarme di essa compagnia era avvertito dal Capo Urbano di Nicolosi che in quello stesso giorno nel vigneto dei PP. Benedettini in quel territorio una comitiva armata di sedici individui avea assaliti, coll'idea di commettere furto in quel casamento, i due fratelli Pappalardo, che stavano a guardia del fondo, e li ferivano ambedue mortalmente dopo di averli legati.

Nel giorno stesso questo esimio Sig. Intendente e il Consigliere Procuratore Generale del Re, facendo ambedue a gara prove di zelo, fortemente interessavano il suddetto Capitandarme, onde adoprare ogni indagine più accurata allo scovimento de' componenti la Comitiva suddetta. E il Capitandarme, compreso di entusiasmo per le ordinative de' detti funzionari superiori, fece opera in modo che dietro non poche investigazioni gli venne fatto di conoscere che i componenti tutti la Comitiva trovavansi nascosti in Belpasso.

Quindi a procedere all'arresto di tali individui richiese ed ottenne dal suddato signor Intendente un ordine di arrestarli per misura di Polizia. E fu in adempimento a tale disposizione che il Capitandarme e la sua Compagnia passò all'arresto di dieci individui della Comitiva, della quale faceva capo il nominato Caprazoppa, presenti in tale arresto, e visita domiciliare in tutti gli arrestati, il Capo Urbano e Vice-Capo di quel Comune, e sei soldati della Compagnia d'Armi del Distretto di Aci Reale. Di tutto se ne redasse apposito Verbale.

In tale arresto il Capo della Comitiva trovavasi colle armi alle mani, e col fucile in atto di scaricarlo alla forza che lo arrestava; nelle case di alcuni si rinvennero altre armi vietate.

Dietro l'arresto ne seguì l'atto di affronto, e i fratelli Pappalardo ne riconobbero sei tra quelli arrestati.

Compilato il corrispondente processo, il Consiglio di Guerra residente in Catania con sentenza del 19. luglio passato, a voti unanimi condannò Francesco Nicolosi Caprazoppa alla pena di morte da eseguirsi colla fucilazione la mattina di sabato (21 luglio) alle ore 5 a. m. (*) Condannò D. Francesco Bellia e D. Antonino Longo Strano alla pena dell'ergastolo. Ordinò una più ampia istruzione per Domenico Longo Strano, per Antonio e Raffaele Bellia, restando nello stesso modo custoditi come trovansi. E a maggioranza di sei voti sopra due rimise in libertà i nominati Rosario e Vincenzo Andronico, Antonio Torrisi, e Giovanni Signorelli.

(*) La pena venne eseguita nel giorno ed ora indicata.

(*Giorn. Off. di Catania.*)

PIEMONTE

TORINO 9 Agosto.

Ci giungono da Oporto i seguenti particolari sugli ultimi istanti di S. M. il Re Carlo Alberto che ci affrettiamo di pubblicare:

Il mattino del 28 luglio l'Augusto Monarca si sentiva meglio che nei giorni precedenti, il dottore Riberi gli avea fatti prendere due brodi, i quali aveano prodotto un salutare effetto; la respirazione del Re era divenuta più libera, il suo polso più sensibile. Il R. Incaricato d'affari cav. De Launay e il dottor Riberi aveano nuovamente aperto il cuore alla speranza.

L'Auguste Ammalato dormì fin verso il mezzo-giorno. Allo svegliarsi, ricordò ed annunciò colla so-

lita bontà al cav. Riberi la sua nomina a senatore del regno, notizia che gli era giunta di Torino col l'ultimo corriere di terra.

Qualche minuto dopo, quel debole raggio di speranza era svanito; alle ore 3 pomeridiane i sintomi meno equivoci chiarirono la fine imminente del Re Carlo Alberto. Egli sentì l'avvicinarsi dell'ora suprema con quel coraggio e con quella fidente rassegnazione che nobilitò ogni atto della sua vita; ricevette gli ultimi conforti della religione, e mezz'ora dopo spirò.

Circondavano il funebre letto il vescovo di Oporto, il dottor Riberi e l'incaricato d'affari sardo; essi bagnavano di lagrime la spoglia del magnanimo ed infelice Principe, che colla tranquilla e serena morte del cristiano santificava una vita di eroismo, di pietà e di sacrificio.

Il dolore che abbonda nel cuore di ogni piemontese, nel cuore di ogni buono italiano, fu diviso e sentito dalle autorità e dalla popolazione di Oporto.

Le più solenni e spontanee dimostrazioni attestarono i sentimenti di riverenza e di ammirazione che animavano quella nobile cittadinanza verso il nome e le virtù dell'Italiano Monarca.

Il sig. Lopez de Vasconcellos, governatore civile di Oporto, il conte De Cuzal, comandante la divisione, il console della repubblica Francese, sig. D'Estrée e i principali personaggi delle città, inviati dal R. Incaricato d'affari, visitarono la camera mortuaria per constatare il decesso del Re Carlo Alberto e segnarne l'atto.

Il 31 luglio dovevano celebrarsi i funerali con tutta la pompa che in Portogallo suolsi spiegare in simili circostanze. (Gazz. Piem.)

REGNO LOMBARDO-VENETO

MILANO 5 Agosto.

NOTIFICAZIONE

La Notificazione 22 aprile a. c. n. 458 R. dichiarava i motivi per quali, in virtù di autorizzazione di Sua Maestà l'Imperatore, adottavasi pel Regno Lombardo-Veneto l'emissione di Biglietti del Tesoro entro il limite di 70 milioni di lire da estinguersi in dieci annuali importi di 7 milioni di lire per ciascuno.

Quali per gli abitanti di questo Regno fossero i vantaggi di siffatta misura finanziaria, era già manifesto per la Notificazione medesima.

Inoltre tali vantaggi venivano considerabilmente ampliati colle successive Notificazioni e Circolari 11, 18, 20, 26; 29 giugno e 10 luglio. Con queste estendevansi, non solo a qualunque ramo d'imposta diretta ed indiretta, ma eziandio a qualunque pagamento dovuto alla pubblica Amministrazione, l'uso dei Biglietti del Tesoro.

Se non che i risultamenti mal corrisposero a tante cure. I Biglietti del Tesoro, i quali, e per l'esteso loro versamento in ogni pubblica Cassa, e pel tempo e modo della loro estinzione, hanno seco le maggiori garanzie, sono fatti segno d'un indiscreto agiotaggio che ne deprime il reale valore. E già l'usurario loro ribasso, che, pochi arricchendo, molti danneggia, va ormai da Milano propagandosi alle altre Città di questo Regno, destando i compassionevoli lamenti degli stipendiati, dei giornalieri, dei modesti industriali, in una parola del gran numero dei più operosi ed utili cittadini.

Il Governo di Sua Maestà non può essere indifferente a questa specie di social disequilibrio. Egli sente il sacro dovere di un rimedio, che, per quanto è possibile, concili gli interessi di tutte le classi.

Con questo intendimento, ed in base di speciale autorizzazione di Sua Maestà, si è trovato di determinare, siccome si determina, quanto segue:

I. Ferme le disposizioni portate dalle surriferite Notificazioni e Circolari, per le quali la metà delle imposte dirette e indirette, e generalmente di tutto ciò che per qualsiasi altro titolo è dovuto alla pubblica Amministrazione, si può pagare in Biglietti del Tesoro per l'intero valor nominale, aggiuntivi gli interessi maturati; anche *ciascun privato* sino alla concorrenza della metà del suo credito qualunque, nessuno eccettuato, è tenuto per medesimità di principio, dal giorno della pubblicazione della presente Notificazione, di accettare dai privati in pagamento i detti Viglietti nello stesso modo che li accettano le Casse Regie.

II. Per qualunque siasi pagamento convenuto in moneta d'oro ovvero in moneta estera d'argento, il debitore potrà effettuarlo per metà in Biglietti del Tesoro, secondo il valore di tariffa o di Piazza delle monete stesse, all'epoca in cui seguirà il pagamento, giusta il contratto.

III. Per tutte le contrattazioni stabilite in moneta a corso abusivo di Piazza potrà egualmente aver luogo il dovuto pagamento con una metà in Biglietti del Tesoro, fermo il consueto ragguaglio tra la lira austriaca e la moneta abusiva.

IV. Chi paga in Biglietti del Tesoro deve parimenti accettare a pareggio sopra più che vi fosse, Biglietti del Tesoro.

Se la somma dovuta fosse d'un tale importo, la di cui metà non potesse coprirsi con un Biglietto, nemmeno della più piccola categoria, sarà non ostante in facoltà al debitore di comprendere nel pagamen-

to un Biglietto, ancorchè superiore alla metà del suo debito, aggiungendovi in danaro sonante quanto mancasse al pareggio.

E da sè inteso che in tal caso non potrà mai il debitore far uso d'un Biglietto superiore al suo debito, e meno ancora pretendere la restituzione in danaro del soprappiù.

V. Le presenti determinazioni sull'obbligo dell'accettazione dei Biglietti del Tesoro fra i privati non sono che provvisorie. Esse cesseranno dall'aver vigore tosto che il Governo avrà riconosciuto cessati gli straordinari motivi, dai quali sono state indotte.

VI. Onde poi prevenire la possibilità della falsificazione o alterazione dei Biglietti del Tesoro, e così anche da questo lato garantire il pubblico, come lo si è garantito per l'annuale estinzione dei Biglietti medesimi, il Governo ha incaricato la Camera di Commercio di Milano. Ciò che sarà stanziato a questo fine, verrà fatto conoscere al pubblico con apposita Notificazione.

Milano, il 4 agosto 1849.

Il commissario imperiale plenipotenziario
MONTECUCOLI.

(Gazz. di Milano.)

BERGAMO.

Le bande armate di disertori e delinquenti che infestano i paesi montuosi di queste province, ed i frequenti gravissimi delitti di ogni maniera che vi si commettono, hanno fermata la speciale attenzione di S. E. il sig. Feld-Maresciallo Conte Radetzky, che, volendo tutelata per quanto è possibile la sicurezza delle persone e delle proprietà, ha trovato di ordinare a questo I. R. Comando di pubblicare le seguenti disposizioni.

I. Quantunque la popolazione sia già stata avvertita, che colui che presenta un disertore ha diritto alla taglia di L. 72, pure sono continue le denunce, che i disertori vanno attorno per tutto il paese non solo isolati, ma ben anche riuniti in bande, e che compromettono la sicurezza delle persone e delle proprietà.

II. Siccome queste bande non potrebbero sostenersi a lungo se non trovassero appoggio nei Comuni, così viene ordinato, che quei Comuni, i quali vengono accusati di aver dato ricovero, o somministrato cibo ai disertori, o li abbiano avvertiti dell'avvicinarsi della forza armata; od in qualunque siasi modo direttamente od indirettamente favoriti, siano puniti con una grossa multa da determinarsi dall'Autorità Militare a norma delle circostanze; metà dell'importo della multa servirà ad indennizzare i derubati.

III. Coloro che si fossero personalmente adoperati per favorire i briganti, sia coll'alloggiarli o col dar loro cibo quando anche contro pagamento, sia coll'avvertirli di un vicino pericolo, sia infine in altra maniera qualunque, saranno condotti avanti un giudizio statario e fucilati.

IV. I comandanti dei distaccamenti di truppa, che vengono mandati ad inseguire i briganti, o a cercarli, sono autorizzati a fucilare immediatamente chiunque colgano con armi alla mano.

V. Al contrario coloro che consegnano vivi all'autorità questi briganti avranno il premio di Austr. L. 600 per ognuno: e chi consegna un semplice disertore, che non sia anche brigante, avrà Austr. L. 72. Perciò all'atto della consegna di un di costoro dovrà esser prodotto un certificato dell'autorità comunale emesso sulla deposizione di testimoni superiori ad eccezione, e confermato dal rispettivo Commissario Distrettuale, da cui apparisca se l'individuo consegnato sia solo disertore, o riconosciuto brigante.

VI. I Commissari Distrettuali dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia di passaporti, e vegliare perchè nessuno vada girando che non sia provveduto di ricapito regolare. Chi ne manca sarà arrestato. Albergatori ed Osti, che alloggiavano persone non aventi ricapito, saranno puniti colla multa di Austr. L. 15 la prima, con quella di Austr. L. 30 la seconda, e colla perdita della licenza dell'esercizio la terza volta. Gli altri che danno alloggio e che contravengono a questa disposizione si puniranno con una multa di caso in caso raddoppiata cominciando la prima volta con quella di Austr. L. 15.

VII. I Commissari Distrettuali e gli impiegati da loro dipendenti, quando siano convinti di aver mancato agli obblighi loro imposti nel paragrafo precedente, saranno senza procedura dimessi; se poi avessero agito con dolo saranno consegnati ai Tribunali, perchè sia contro di loro incaminata la procedura penale.

VIII. Gli impiegati Comunali, che contravengono a queste prescrizioni, saranno del pari destituiti, e se sono gratuiti saran puniti coll'arresto.

IX. Chi si oppone all'esecuzione delle disposizioni emanate in questo argomento dalle Autorità Civili o Militari, sarà trattato rigorosamente a sensi del Proclama 10 marzo p. p. della prelodata E. S. il sig. Feld-Maresciallo Conte Radetzky; o se l'opposizione è stata violenta sarà condannato a morte e fucilato.

X. Il Comune, che non arresta, e consegna immediatamente alle autorità i colpevoli della categoria di quelli accennati nel paragrafo precedente sarà punito con grave multa proporzionata ai suoi mezzi, e da determinarsi dall'Autorità Militare.

Questo proclama sarà stampato e pubblicato nei modi di pratica ed affisso in tutti i Comuni, ed in tutte le frazioni di Comune.

(Gazz. di Genova.)

— VENEZIA 30 Luglio. —

Questa notte verso le ore dodici incominciò l'attacco di Venezia, più accanito e devastatore che non fu per l'addietro. Siccome fin'ora le bombe non arrivavano che al quartiere di Canalregio, gli Austriaci hanno messo a profitto i giorni passati che scorsero tranquilli e silenziosi per stabilire nuove batterie ai Bottenighi, a S. Giuliano e a Campalto, che meglio delle prime operassero per colpire nel cuore del paese.

Queste batterie sono collocate in fosse all'uopo scavate, per cui nulla noi possiamo vedere. In queste fosse posero cannoni di grosso calibro, in guisa di mortai, vale a dire, colle bocche in su.

Questi cannoni caricati fortemente scagliano la palla, che descrivendo una parabola, viene a cadere quasi perpendicolarmente nei quartieri più popolati della città, distruggendo i tetti delle case, empando di macerie le strade e gettando lo spavento nella popolazione. Questa notte si sarebbe detta pertanto l'estrema ora di Venezia.

Le famiglie intiere abbandonavano le loro abitazioni, portando seco gli oggetti, i ragazzi, le donne, e tutti convenivano in piazza S. Marco. Avreste detto, al vedere quella moltitudine di persone silenziose accampate nella piazza, nella piazzetta e lungo la riva degli Schiavoni, di assistere alla caduta di Missolungi. Non un lagno. Il cielo era sereno, la luna rischiarava della sua debole e tremula luce questo quadro imponente di un popolo minacciato, ma non intimorito. Il cannoneggiamento fu continuo e vivissimo tutta notte.

Il generale fece battere a raccolta perchè la guardia civica accorresse alla tutela delle case abbandonate e dell'ordine pubblico. La guardia civica di Venezia corrispose anche questa volta all'aspettazione del suo capo. In meno che nol dico, le caserme si munirono di guardie, e numerose pattuglie perlustravano tutti i quartieri abbandonati. Si ha il conforto di non avere a deplorare il menomo disordine. Ora che sto scrivendo (sono le 9 e un quarto del mattino) l'attacco è rallentato, ma nessuno mette in dubbio che questo non sia stato il preludio di quelli incessanti e decisivi che si stanno preparando. Mancano i viveri, e le forze avversarie sono oramai troppo superiori. Povera Venezia! La popolazione è eccellente, moderata, piena di buon volere e di pazienza. — Si sparse qualche allarme per alcuni casi creduti di *cholera*, ma si riconobbe infatti, non essere che diarree comuni prodotte dall'abuso di erbe e mancamento di carni. (Risorgimento.)

— MODENA 8 Agosto. —

MINISTERO DELL'INTERNO.

In conseguenza di rapporto del Consiglio centrale di Coscrizione presentato da questo Ministero Sua Altezza Reale:

Considerato che grande è il numero di quei giovani i quali, sia per inconsideratezza propria, sia per altrui seduzione o inganno, si sono resi contumaci all'iscrizione, e v'ha titolo di sospettare che parecchi di essi mantengansi tali anche quando, sortiti fra i requisibili, sieno richiesti per la spedizione del contingente;

Considerato che ove a termine del §. 32 delle istruzioni e regole pubblicate il 19 giugno scorso, si dovessero egliino riguardare disertori, e come tali punire, si getterebbero in gravissima afflizione non poche famiglie innocenti dell'imprudenza, e del mal consiglio di quelli;

Considerato che per condurre le truppe all'effettivo necessario sarebbe ingiustizia chiamare alla requisizione i giovani che, ubbidienti alla legge, sonosi fatti solleciti a denunziarsi, ed hanno per tal modo acquistato il diritto al privilegio che essa loro consente;

Ha decretato:

1. La pena del disertore minacciata al contumace dal suddetto §. 32 è per quest'anno commutata in una multa non minore di It. L. 200: nè maggiore di simili L. 600. Questa viene fissata dal Consiglio provinciale di coscrizione secondo le facoltà del coscritto, e della famiglia di lui: nel resto si rimane fermo il disposto del paragrafo stesso.

2. Rispondono della multa i genitori e la famiglia del contumace, con diritto che la spesa relativa, comprensivamente a quella del cambio, sia soggetta alla collazione.

3. La multa si riscuote immediatamente col metodo medesimo con cui si ottiene la rimborsazione delle spese del cambio, e viene pure versata nella cassa comunale a sopperire alle spese di coscrizione.

4. Quelli che sono impotenti al pagamento della somma pel cambio e per la multa, avranno una dilazione adattata alla condizione loro: scorsa indarno la quale, verranno assoggettati a quell'ammenda che le circostanze particolari indicheranno conforme a giustizia.

